



C.P.I.A. N. 4

Piazza Aldo Moro n. 2 c/o Liceo De Castro - 09170 ORISTANO
cod. fiscale 90052610954 – codice meccanografico ormm066008- codice univoco UFUYJ9

REGOLAMENTO CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA CON ESPERTI ESTERNI.



Regolamento contratti di prestazione d'opera con esperti esterni.

Criteri per la stipula dei contratti di prestazione d'opera con esperti ai sensi degli art. 40 e 33 del decreto 44/2001

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.P.R. 8/3/99, n 275;

VISTO l'art.40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001, con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività e insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;

VISTO l'art. 33, comma 2°, lettera G, del decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001, che affida al consiglio di istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;

VISTO l'art. 10 del T.U. 16/4/94, n. 297;

Art. 1 – Finalità ed ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per il conferimento dei contratti di prestazione d'opera con personale esterno, per tutte le attività o insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze individuate nel P.T.O.F. o nel programma annuale quali:

- garantire l'arricchimento dell'offerta formativa
- realizzare particolari progetti didattici
- realizzare specifici programmi di ricerca e di sperimentazione
- garantire attività di recupero e approfondimento
- garantire la formazione del personale

Art.2 – Condizioni per la stipula dei contratti

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art.32, comma 4 del D.I. n. 44 del 1/2/2001, soltanto per le prestazioni e per le attività che non possono essere assegnate al personale dipendente per l'inesistenza di specifiche competenze professionali, per indisponibilità, o coincidenza di altri impegni di lavoro devono essere:

- coerenti con il POF;
- coerenti con le finalità dichiarate nel precedente articolo;
- coerenti con le disponibilità finanziarie programmate.

Art. 3 – individuazione

Il Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio con il presente regolamento, pubblica un avviso per l'individuazione del contraente; tale atto viene affisso all'albo ufficiale della scuola e pubblicizzato sulla pagina web della stessa.

L'individuazione degli esperti esterni per la formazione del personale avviene, in deroga al presente articolo con le modalità descritte all'art. 7.

Art.4 – Criteri di scelta

- La competenza dell'esperto esterno viene verificata attraverso la richiesta di presentazione di un curriculum la cui aderenza agli obiettivi dei corsi programmati viene stabilita dal Dirigente Scolastico direttamente o in collaborazione con il responsabile del progetto;

- Per la valutazione comparativa dei candidati il Dirigente scolastico può avvalersi di una commissione tecnica che dovrà fare riferimento ai seguenti criteri:

valutare più opzioni sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili;
scegliere la soluzione più conveniente in termini di costi beneficio garantendo la qualità della prestazione;

nel caso che, nell'ambito di un progetto/attività, un esperto esterno di provata competenza abbia già collaborato proficuamente con l'istituto negli anni precedenti, il Dirigente può assegnare un titolo di preferenza all'esperto stesso;

l'incarico avrà luogo anche nel caso vi sia un solo aspirante, purché rispondente ai requisiti richiesti.

L'eventuale Commissione Tecnica nominata ad inizio anno scolastico dal Dirigente è composta da:

- Dirigente Scolastico
- D.S.G.A
- N. 1 docente dell'istituto.

Art.5 -Limite massimo del compenso attribuibile

Il compenso attribuibile deve tenere conto:

- del tipo di attività, dell'impegno e delle competenze richieste all'esperto esterno;
- delle disponibilità finanziarie programmate.

Il compenso massimo è così definito :

<i>Tipologia</i>	€
Ore aggiuntive di insegnamento/interventi con gli alunni	35,00
Ore aggiuntive non di insegnamento	17,50
Coordinamento e docenza corsi di formazione	41,32
Coordinamento e docenza corsi di formazione personale universitario	82,95
Assistenza tutoriale per lavori di gruppo	25,82

Con il prestatore d'opera è possibile concordare un compenso, anche forfettario, diverso da quello fissato dalle tabelle annesse al CCNL.

In relazione al tipo di attività e dell'impegno professionale richiesto, il Consiglio di Istituto da mandato al Dirigente Scolastico di stabilire, con propria determinazione, in occasione di ciascun bando, l'importo effettivo tra il minimo di € 35,00 e il massimo di € 82,95 o comunque come diversamente stabilito dai bandi in caso di progetti finanziati dalla Regione, Provincia o Unione europea. **L'importo definito è da intendersi al lordo dipendente, al netto degli oneri a carico dello Stato. Non sono previsti rimborsi spese (es. viaggio, vitto, alloggio, ecc.).**

Art.6 –Individuazione degli esperti per attività di formazione

Valutata la necessità di garantire la formazione del personale docente e ATA come previsto dal CCNL e considerato che le esigenze emergono ogni anno scolastico in modo differenziato (trasferimenti, nuove assunzioni, competenze da acquisire, nuove relazioni interpersonali, ecc.) si attribuisce al Dirigente Scolastico autonomia nell'individuazione dell'esperto esterno per l'attività di formazione.

Art. 7 – Stipula del contratto

1. Nei confronti dei candidati selezionati il Dirigente provvede alla stipula del contratto. Nel contratto devono essere specificati:

- l'oggetto della prestazione;
- il progetto di riferimento;
- i termini di inizio e di conclusione della prestazione;
- il corrispettivo della prestazione; indicato al netto dell'IVA se dovuta, e dei contributi previdenziale e fiscale a carico dell'amministrazione;
- le modalità di pagamento del corrispettivo;
- le cause che danno luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.
- le modalità di controllo e verifica della qualità della prestazione erogata.

2. I titolari del contratto si assumono l'onere di assolvere a tutti i doveri previsti dalla normativa vigente.

3. La copertura assicurativa infortuno e R.C e/o qualsiasi altra garanzia assicurativa è sempre a carico dell'esperto esterno.

4. La natura giuridica del rapporto che si instaura con il contratto è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del C.C.

5. I contratti disciplinati dal presente regolamento costituiscono prestazioni occasionali e sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.

6. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore ad un anno e non sono rinnovabili, salvo delibera del Consiglio d'Istituto ai sensi dell'art. 33 c. 1 lett. c del D.I. 01.02.2001.

7. Il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

Art. 8 – Autorizzazione per i dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D. L.vo 30/3/2001, n. 165.
2. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D. L.vo n. 165/2001.

Art. 9 – Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Dirigente scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico, ovvero siano insoddisfacenti, il Dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati, entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempimento.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti e non vengano integrati, il Dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso stabilito.
4. il Dirigente scolastico verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli eventualmente già previsti ed autorizzati.

Art.10 – Pubblicità, Attività Informativa

Il Dirigente mette a disposizione del Commissario straordinario, nella prima riunione utile, i dati relativi ai contratti conclusi e relaziona sull'attuazione degli stessi. Copia dei contratti viene pubblicata all'albo online e sul sito dell'Istituzione scolastica www.cpia4oristano.it.

Regolamento approvato dal Commissario Straordinario con delibera n. 16 del 13/06/2017

Il Commissario Straordinario

F.to Sig.ra Antonella Fadda

Il Dirigente Scolastico

F.to Dott.ssa Maria Giovanna Pilloni